UNIONE PESCA SPORTIVA
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

SONDRIO – Via Fiume, 85
Settore Tecnico e Vigilanza: Tel. 0342 21 72 57 - Fax. 0342 51 64 33
www.unionepescasondrio.it - E-Mail: ups@provincia.so.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE SALMONICOLE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
STAGIONE 2012

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della pesca nelle acque salmonicole a **regolamentazione normale della Provincia di Sondrio** e, per quanto applicabile, nelle acque a **regolamentazione speciale** della stessa. L'esercizio della pesca in queste ultime è consentito previo acquisto degli specifici permessi e disciplinato dagli stessi.
Le zone di pesca a regolamentazione speciale sono delimitate da apposita palinatura ed elencate al successivo articolo 13.
L'esercizio della pesca è altresì disciplinato dalle norme contenute nelle leggi della Regione Lombardia e in caso di contrasto, si applicano le norme più restrittive.

Art. 1 - PESCATORI AMMESSI

Per l'esercizio della pesca nelle acque riservate della Provincia di Sondrio è richiesto il possesso della licenza regionale in corso di validità e i permessi rilasciati dall'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio.

Art. 2 - QUOTE DEI PERMESSI DI PESCA

permesso stagionale		€ 130,00
permesso stagionale giovani nati dal 1°gennaio **1996**		€ 15,00
permesso stagionale "plus no kill"		€ 240,00
permesso giornaliero "no-kill" pesca a mosca con coda di topo	n. 1 permesso	€ 20,00
	n. 4 permessi	€ 60,00
permesso giornaliero "con catture"	n. 1 permesso	€ 20,00
	n. 4 permessi	€ 60,00
I permessi giornalieri con catture sono acquistabili a partire dal 04/06/2012 al 21/10/2012		

Art. 3 - GIORNATE DI PESCA

La pesca nelle acque della Provincia di Sondrio è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica, nonché il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 15 agosto.

Art. 4 - LIBRETTO SEGNAPESCI STAGIONALE E RESTITUZIONE

Ogni pescatore sarà dotato di un libretto per la segnatura del pescato e dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nello stesso, pena le sanzioni previste al successivo art.14. Al completamento delle catture consentite potrà essere acquistato un nuovo libretto segnapesci previo pagamento dello stesso.
Il libretto segnapesci e il modulo di censimento catture dovranno essere compilati e riconsegnati a fini statistici in occasione del rinnovo del permesso annuale **entro il 15.03.2013**

Art. 5 - NUMERO MASSIMO DI CATTURE E MISURE MINIME

1. CATTURE GIORNALIERE CONSENTITE.
- n. 5 capi di cui max n. 2 temoli e n.1 trota marmorata. Il limite massimo di temoli catturabili nella stagione è di **20 capi.**

2. MISURE MINIME.
a) Trota fario nel fiume Adda: da località Le prese (Sondalo) sino al confine con le province Como/Lecco cm.30
b) **Trota fario nel fiume Mera: da confine di Stato sino al lago di Novate Mezzola cm. 30**
c) Trota fario nei torrenti, laghi alpini e restanti tratti dei fiumi Adda e Mera cm.24
d) Trota iridea cm. 24
e) Trota marmorata cm. 40
f) Temolo cm. 37
g) Salmerino cm. 22

È fatto obbligo cessare l'esercizio della pesca dopo la cattura dei capi consentiti o di 5 kg complessivi di pesce. (comprese le specie ittiche contemplate dall'art. 3 comma 3 lettera a,b, del *regolamento regionale* n. 9/2003)

Avvertenza: la misura legale di cm.30 della trota fario è vigente anche nei tratti terminali interessati degli affluenti dei fiumi Adda e Mera sino al primo ponte o briglia. Qualora si intendesse pescare nei tratti di fiumi Adda e Mera ove vige la suddetta misura legale e si avesse in precedenza effettuato catture in acque diverse, è fatto obbligo di non portare con sé il pesce precedentemente catturato qualora questo non raggiunga le misure legali previste in detti tratti di fiume.

Art. 6 - TEMPI DI PESCA

1. La pesca alla trota e al salmerino è consentita dalla **3ª domenica di marzo**, con inizio alle ore 6.00. Successivamente la pesca è consentita da un'ora prima del levar del sole sino ad un ora dopo il tramonto della **3ª domenica di ottobre**.
2. La pesca al temolo è consentita dalla 2ª domenica di maggio alla 3ª domenica di ottobre
3. La pesca a "camolera" è consentita dalla 2ª domenica di maggio sino alla 3ª domenica di ottobre nel fiume Adda e nei tratti terminali dei suoi affluenti sino al limite del primo ponte o briglia e nel fiume Mera; tale tecnica non è consentita nel tratto di Adda a valle dello sbarramento del Baghetto sino al ponte di Boffetto.
4. La pesca nei laghi alpini, bacini artificiali e loro immissari è consentita dalla **1ª domenica di giugno alla 3ª domenica di ottobre**

Art. 7 – ECCEZIONI ALLE MISURE MINIME, AI LIMITI DI CATTURA E AI TEMPI DI PESCA

1. La pesca nel lago di Livigno è consentita dal giorno 1° maggio
2. **Nei laghi di Livigno, Palù, Frera, Laghi della Valfontana (alpe Arasè) è consentita la cattura di n. 10 pesci di cui non più di 5 capi tra trote e temoli (max due temoli); (nei laghi Publino, Emet, Scarolda e Nero di Avedo il salmerino alpino può essere catturato senza limite di misura e di numero**)
3. Nel lago di Acquafraggia (Valchiavenna) la misura legale della trota è di cm 30
4. Nell'invaso di Val di Lei (Valchiavenna): la pesca è consentita tutti i giorni a partire dalla prima domenica di maggio senza limiti di misura e di catture e senza obbligo di segnatura per qualsiasi specie ittica presente nel bacino.
5. Nel Lago Viola (Bormio) è consentita la cattura massima giornaliera di 5 capi di cui massimo 3 trote fario/iridea di misura legale cm 35. Il lago è riservato alla sola pesca a mosca o "moschera" senza obbligo di permesso aggiuntivo.
6. Negli invasi di Madesimo, Fusino, Campo Tartano, Panigai, Moledana Valle dei Ratti, Isola, Prestone, Villa di Chiavenna, Lovero, Ganda, Ardenno valgono i tempi di pesca dalla 3ª domenica di marzo alla 3ª domenica di ottobre.
7. Nel torrente Scalcoggia la pesca è consentita dal 1° di maggio
8. L'apertura del lago Venina e del suo immissario, verrà stabilita dalla concessionaria Edison spa
9. Dalla 3ª domenica di marzo **e fino all'apertura del lago di Livigno la pesca nel torrente Spool e nei suoi immissari, è consentita sino alla confluenza del Rio Torto. Qualora il livello dell'acqua dovesse superare tale punto, la pesca è consentita fino al limite del massimo invaso. È, altresì, consentita la pesca nel torrente Vallaccia.**

Art. 8- SISTEMI DI PESCA ESCHE ED ATTREZZI CONSENTITI

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- Canna singola con o senza mulinello
- Esche naturali montate su amo privo di ardiglione
- Sistema a "moschera": con non più di tre mosche artificiali montate su amo privo di ardiglione con galleggiante terminale
- Sistema a mosca con coda di topo con un massimo di tre mosche artificiali montate su amo privo di ardiglione.
- Spinning con l'uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow con ami privi di ardiglione
- Sistema a "camolera": con non più di tre camole artificiali anche con ardiglione e con piombo terminale.
- Uso del piombo terminale e della pesca con la "sanguinerola (bamalo) montato su amo singolo privo di ardiglione nei laghi alpini e bacini artificiali.

Art. 9 - TUTELA DEL PESCE E LIMITI DI INGRESSO IN ACQUA

- **Nei fiumi Adda, a monte dello sbarramento di Ardenno e Mera, l'ingresso in acqua è consentito rigorosamente sino al ginocchio. Dopo l'apertura del temolo l'ingresso in acqua è permesso fino all'altezza dello stivale cosciale. Dopo l'apertura del temolo nelle zone di fascia A,B e C (art. 13 Reg. Generale), l'ingresso in acqua è libero.**
- Nel tratto di fiume Adda a valle dello sbarramento di Ardenno sino al ponte di Dubino è consentito l'ingresso in acqua sino al ginocchio e comunque non oltre 2 metri dall'asciutta in tutto il periodo di pesca. In generale è ammesso il guado con divieto di esercitare la pesca.
- Durante il periodo di riproduzione del temolo è vietato pescare i pesci in evidente stato di frega. Durante tale periodo è altresì vietato l'ingresso in acqua nelle aree interessate da visibili freghe.
- In caso di cattura di esemplari che vengono rimessi in libertà, è fatto obbligo, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza. A tal fine ovunque è reso obbligatorio, se possibile, l'ingresso in acqua per agevolare le suddette operazioni.
- È consentito l'ingresso in acqua per lo sgancio dell'esca.

Art. 10– DIVIETI

1) Attrezzi:

- è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- è vietato esercitare la pesca in vece di altri pescatori;
- è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo *di galleggiante diverso dagli specifici indicatori di abboccata* nella pesca con la coda di topo;
- è vietato zavorrare il terminale della coda di topo;
- il pesce catturato che viene mantenuto vivo negli appositi retini deve essere immediatamente registrato sul libretto segnapesci, non può essere rilasciato e sostituito con altro pesce pescato successivamente.

2) Esche

- è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
- è vietata la pesca con l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di pesce;
- è vietata la pesca con uso del pesce naturale vivo o morto (ad esclusione dei laghi alpini e bacini artificiali in cui è accertata la presenza della sanguinerola o bamalo);
- è vietato l'uso di esche tipo bioniche-siliconiche, twister, spaghetto, falcetto, swiritall, imitazioni di camole del miele, vermi, ecc.

3) Altri divieti

- è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato;
- è vietata qualsiasi forma di pesca da natante e l'uso dello stesso per spostamenti o per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili;
- è vietata la pesca subacquea;
- è vietata la pesca a strappo;
- è vietata la pesca dai ponti;
- è vietata la pesca dagli sbarramenti, dalle dighe e dalle zone recintate;
- è vietato abbandonare nell'ambiente esche, pesci o rifiuti (compreso i contenitori di esche);
- è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- è vietato detenere temoli e trote nelle zone in cui la cattura di tale specie ittica è vietata;
- è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

4) Gare di pesca

- Non potranno essere effettuate gare di pesca senza autorizzazione dell'Unione Pesca Sportiva o in violazione a quanto previsto dallo specifico regolamento gare approvato da

quest'ultima. È altresì vietata l'immissione di materiale ittico senza autorizzazione dell'Unione Pesca Sportiva. Durante le gare di pesca, ai partecipanti è consentito l'utilizzo di ami muniti di ardiglione. Dal termine di qualsiasi gara di pesca, per un periodo di un'ora, è sempre vietata ogni forma di pesca nel tratto interessante dal campo di gara.

Art. 11 - ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA (palinate con cartelli rossi)

È vietato l'esercizio della pesca in ogni forma di pesca nelle seguenti zone di ripopolamento o di rispetto:

1) Torrente Frodolfo a monte del ponte S. Caterina nonchè tutte le acque comprese nel Parco Nazionale dello Stelvio, fatta eccezione per quelle incluse per la prima volta con il D.P.R. 23 aprile 1977;
2) Fiume Adda: da ponte S. Rocco a valle sino a ponte Bolladore (Sondalo);
3) Roggia di Bolladore, roggia di Pradella, roggia dei Turchi (Sondalo);
4) **Fosso di Bonifica – Lovero: da Cooperativa Coav sino alla confluenza Roggia dei Mulini;**
5) Fiume Adda: a valle dello sbarramento di Sernio sino alla passerella
6) Fiume Adda: dal ponte Mutti sino a 50 m a valle del Foro Boario (Tirano);
7) Torrente Belviso: da curva Beregazze a diga di Frera;
8) Torrente Aprica: da località Madonnina sino al ponte contrada Liscidini;
9) Torrente Valfontana: da briglia località Giassosa sino a Piana dei Cavalli;
10) Torrente Valfontana: da briglia località Fobbia a monte fino a briglia località Bragnosa;
11) Fiume Adda: dalla foce del torrente Valfontana allo sbarramento del Baghetto;
12) Canale Boffetto (scarico centrale Enel di Piateda fino a confluenza in Adda);
13) **Bacino di Ardenno: a valle e a monte dello sbarramento** (limiti opportunamente palinati);
14) Torrente Bitto: a monte del ponte sino a ponte San Giovanni;
15) Torrente Cosio: dal ponte sulla SS. 38 a valle sino a ponte sulla strada Provinciale per Traona;
16) Torrente Acqua Fraggia: dal ponte sulla statale n. 37 del Maloia a valle sino allo sfocio nel fiume Mera;
17) Meretta n. 5: dal depuratore di S. Cassiano a valle sino al ponte località stazione ferroviaria di Somaggia;
18) Tratto di fiume Mera allo Sfocio nel lago di Novate Mezzola coincidente con la Riserva Naturale Pian di Spagna e lago di Mezzola;
19) Torrente Liro: da ponte di Portarezza (a monte bacino di Prestone) a confluenza torrente Rabbiosa;
20) Torrente val Loga: dalla confluenza con l'invaso di Montespluga sino al primo ponte a monte (opportunamente palinato);
21) Fiume Mera: da briglia prato Bazzi fino a Ponte Consoli;
22) **Zona particolare: Torrente Spool - laghetto del "Luigion" divieto di pesca per gli associati nati prima del 1° gennaio 1997.**

Art. 12 - ZONE DI DIVIETO CATTURA DEL TEMOLO

- nel fiume Mera;
- nel tratto di fiume Adda compreso tra lo sbarramento del Baghetto a valle, sino al ponte di Boffetto (inizio zona No-kill);
- nel bacino imbrifero della valle Venina ivi compreso il bacino di Scais.

Art. 13- ZONE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

L'esercizio della pesca nelle seguenti zone a regolamentazione speciale è consentito previo acquisto degli specifici permessi e disciplinato dagli stessi e, per quanto applicabile, dal presente regolamento. Tutte le informazioni relative sono disponibili presso la sede UPS o i rivenditori autorizzati, nonchè sul sito www. unionepescasondrio.it

FASCIA A - Zone NO KILL Pesca a mosca con coda di topo galleggiante

1. Fiume Adda: dal ponte Boffetto (Piateda) al ponte Faedo (Faedo);
2. Torrente Masino - 200 mt a valle Sasso di Remenno (Cataeggio) al ponte abitato di S. Martino;
3. Fiume Adda: dal ponte di Traona, a monte, sino alla confluenza con il canale centrale Enel;
4. Fiume Mera - dal ponte di Gordona sino al ponte S.Pietro;

Permesso Plus No-Kill annuale	*€ 240,00*
Permesso annuale soci (possessori libretto segnapesci)	*€ 155,00*
Permesso giornaliero NON SOCI	*€ 35,00*
Permesso giornaliero SOCI	*€ 15,00*

FASCIA B - Zone NO KILL Pesca a mosca con coda di topo galleggiante

1. Torrente Viola: da campo sportivo, attraversamento collettore sospeso di Isolaccia, sino a ponte di Pradella;
2. Fiume Adda: da silos Antonioli (Valdisotto) sino all'imbocco del by-pass nel lago di Val Pola;
3. Fiume Adda: da sbocco By-Pass sino alla Cantoniera le Prese (Sondalo);
4. Fiume Adda: dallo sbarramento A2A (Grosio) a monte, fino all'altezza del campanile chiesa parrocchiale di Grosio;
5. Fiume Adda: da campo sportivo sino a ponte Mutti (Tratto cittadino di Tirano);
6. Torrente Scalcoggia (Valchiavenna): da 500 mt a monte della confluenza del torrente Emet fino a ponte Val Cava;
7. **Torrente Liro: da confluenza torrente Bondeno/Vizziola sino a valle frazione Lirone;**
8. Torrente Vallaccia: da confluenza torrente Cascina alpe Vallaccia sino a ponte Rez (strada Bormio per Livigno);
9. Fiume Mera: da ponte Guardia di Finanza fino a briglia prato Bazzi. **Senza pagamento di alcun permesso aggiuntivo.**

FASCIA C- Zone Pesca a mosca con coda di topo o moschera

1. Lago Alpisella (Valdidentro);
2. Fiume Adda: da Chiesa di S. Bernardo (Villa di Tirano)a valle sino a scarico (escluso) centrale AEM di Stazzona;
3. Fiume Adda: da centro sociale di Tresenda a valle sino a località Pescè;
4. Fiume Adda: tra lo sfocio "malleretto" a valle dell'ex cava Rebai (inizio ovest tangenziale di Sondrio) sino a ponte di Caiolo;
5. Fiume Adda: da ponte di S. Giacomo di Teglio a località prismata di Nigola*;
6. Fiume Mera: dal ponte di San Pietro sino al ponte Nave*;

****Nelle zone indicate ai punti 5 e 6 è consentita anche la pesca con esche artificiali; per la pesca a "spinning" (cucchiaino, pesciolini finti ecc. ecc.), questi dovranno avere l'amo singolo privo di ardiglione.***

Permessi Fascia B/C *Zone a mosca e artificiali*	*€ 40.00* *(valido per 15 catture)*
Permesso giornaliero "No-kill" *Pesca a mosca con coda di topo*	*€. 20,00* *(n. 4 permessi €.60,00)*

FASCIA D - Zone riservate alla pesca turistica
Nelle zone di pesca turistica è consentito l'esercizio della pesca con inizio dalle ore 7:00

1) Lago di Foscagno (Bormio) (apertura dal 03-06-2012);
2) Torrente Spool (Livigno): **da "pont Bondi" a pont "da Li Pont"** (apertura dal 03-06-2012)**;**
3) Torrente Frodolfo (Bormio): dalla briglia sponda Gembrasca a confluenza con torrente Zebrù;
4) Torrente Roasco (Grosotto): da Briglia loc.Selve del Duomo a confluenza canale A2A;
5) Fiume Adda: da ponte di Lovero(Tirano) sino allo sbarramento A2A;
6) **Torrente Mallero (Sondrio): da ponte ferrovia a monte prima briglia (sotto cavalcavia s.s. 38);**
7) Fiume Adda: da ponte di Ganda (Morbegno) a sentiero per campo sportivo di Campovico;
8) Fiume Mera (Chiavenna): da ponte ponte Consoli fino alla confluenza torrente Liro;
9) Torrente Scalcoggia (Madesimo): tratto cittadino dal ponte Hotel Andossi fino a ponte scuole elementari (apertura dal 30-06-2012 opportunamente palinata).

permesso zone turistiche	*€ 40.00* *(valido per 15 catture)*
permesso giornaliero zone turistiche	*€ 20.00*

Nelle zone fascia B, C, D, sopra descritte, prima di esercitare la pesca è fatto obbligo depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Art. 14 – SANZIONI

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca e di quelle stabilite dal presente Regolamento o dai regolamenti dei permessi per l'esercizio della pesca nelle zone a regolamentazione speciale, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.
Si procederà al sequestro degli attrezzi, dei mezzi e materiali che sono serviti per commettere l' infrazione nei casi previsti dalla Legge nonché alla confisca delle specie ittiche e della fauna acquatica pescate e comunque catturate in violazione delle richiamate leggi.
Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.
Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, con provvedimento della Commissione Disciplinare dell'UPS della provincia di Sondrio all'uopo istituita, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva delle acque pregiate della Provincia di Sondrio da un minimo di 10 giornate effettive di pesca ad un massimo di 200. In caso di infrazioni di estrema gravità al pescatore potrà essere comminata una sospensione anche superiore alle 200 giornate.
In caso di cattura del temolo in periodo di divieto, o di pesca a camola in periodo in cui tale sistema non è consentito, l'esercizio della pesca di tali specie ittiche verrà precluso per il restante periodo dell'anno in corso, con eventuale prolungamento del periodo di sospensione anche per l'anno successivo.
A tal fine, in ogni caso di contestata infrazione nei confronti di pescatore aderente all'Unione Pesca, il pescatore dovrà consegnare all' Agente di Polizia Giudiziaria del Corpo di Vigilanza il libretto di legittimazione all'esercizio della pesca, libretto che gli verrà restituito dopo l'ultimazione del periodo di sospensione e dopo che avrà risarcito l'Unione Pesca degli eventuali danni causati.

Art. 15- OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

- Qualora il pescatore dovesse catturare pesci che presentino segni di probabile malattia, è tenuto, nel limite del possibile, a farli pervenire alla sede dell'Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio per i necessari accertamenti.
- Per effetto dell'affiliazione è fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di Polizia Giudiziaria del Corpo di Vigilanza**,** consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, tasche, automezzi e tende da campeggio ove potrebbero essere riposti pesci, esche o attrezzi inerenti la pescaOgni associato ha il dovere di segnalare agli Agenti di P.G. o direttamente all'Unione Pesca Sportiva o all'Ufficio Pesca dell'Amministrazione Provinciale, ogni infrazione accertata o casi di evidente inquinamento delle acque della Riserva; è inoltre tenuto a serbare il massimo rispetto dell'ambiente in cui esercita la pesca astenendosi in particolare dall'abbandonare rifiuti sulle rive o dal gettare nelle acque oggetti di ogni genere.

Art. 16 - VARIE

Sono esclusi dal presente regolamento: il lago di Mezzola, il Pozzo di Riva e il canale che li collega, nonchè il lago Venina in concessione alla soc. Edison S.p.A.

- Unione Pesca Sportiva si riserva di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittiogenici in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario, nonché per motivi agonistici nel rispetto del regolamento particolare per le gare.
- Unione Pesca Sportiva si riserva, altresì, di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale, nel rispetto della vigente normativa, regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.
- Il Comitato di gestione UPS è delegato a disporre il differimento della data di chiusura della stagione di pesca 2012, con relative modalità nel rispetto della vigente normativa**;** è altresì delegato nel corso dell'anno, per comprovate situazioni contingenti gestionali e tecniche, ad adottare opportune modifiche al regolamento.

CORPO DI VIGILANZA

Coordinatore Agenti	338 77.16.892
Zona di Bormio - Sondalo -Grosio	338 74.20.869
Zona di Grosotto-Tirano - Teglio	347 14.84.681 338 74.20.853
Zona di Sondrio	338 77.16.893 345.26.34.883 339 41.97.857
Zona di Morbegno	347 49.63.503 338 74.20.747
Zona di Chiavenna	338 74.20.719

Dalle ore 07.00 alle ore 20.00 si potrà segnalare con i seguenti numeri telefonici agli Agenti di Polizia Giudiziaria del Corpo di Vigilanza ogni *infrazione accertata o casi di evidente inquinamento delle acque* della Riserva.